

Ricorso proposto il 9 novembre 2009 — Escola Superior Agrária de Coimbra/Commissione

(Causa T-446/09)

(2010/C 37/54)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Escola Superior Agrária de Coimbra (Bencanta, Portogallo) (rappresentante: avv. J. Pais do Amaral)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— annullamento della decisione della Commissione 9 settembre 2009, D(2009)224268;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Assenza di motivazione per quanto riguarda la necessità di rimborsare l'importo previsto al punto 8 della lettera 12 agosto 2009.

Violazione dei punti 21.2 e 22 delle disposizioni amministrative standard per quanto riguarda gli altri importi, poiché esisteva un registro del tempo dedicato dai vari partecipanti al progetto, ove erano menzionati i nominativi delle persone partecipanti e, specificamente, le frazioni di tempo dedicate. Le durate indicate sono peraltro reali.

Errore di fatto perché l'amministrazione può agire solo se è certa della veridicità dei fatti, mentre un mero dubbio dell'amministrazione in merito all'effettivo tempo dedicato risultante dai fogli di presenza non è sufficiente. L'onere della prova incombe alla Commissione.

Errore poiché non esiste nessun altro obbligo scritto di adottare un certo tipo di sistema di registrazione della durata del tempo di lavoro oltre alla registrazione nei detti fogli di presenza. Pertanto, la Commissione, nel corso dell'esecuzione del contratto o quando non è più concretamente possibile modificare la procedura di registrazione del tempo dedicato al progetto — tempo memorizzato sul supporto precedente e facente fede, ossia i fogli di presenza — non può richiedere più di quanto è stato deciso o stabilito contrattualmente. Peraltro, non è opportuno esigere di registrare su fotografia il tempo dedicato al progetto.

L'atto impugnato viola i principi della buona fede, del legittimo affidamento, di trasparenza, di proporzionalità, di ragionevolezza e della buona amministrazione, poiché le regole relative alla modalità di registrazione del tempo sono nuove, circostanza peraltro avvalorata dal fatto che tali stesse regole figurano esplicitamente e chiaramente nelle versioni successive del programma in questione.

Errore di valutazione dei fatti, in quanto la portata della restituzione disposta non è proporzionale alla portata e alla natura delle irregolarità asseritamente commesse, posto che non sarebbe stato possibile conseguire i risultati, che si riflettono nel piazzamento ottenuto intorno al decimo posto su circa 200 progetti, senza dedicare un tempo palesemente superiore all'importo effettivamente pagato (sottraendo l'importo del rimborso)

Impugnazione proposta il 9 novembre 2009 da Rinse van Arum avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 10 settembre 2009, causa F-139/07, van Arum/Parlamento

(Causa T-454/09 P)

(2010/C 37/55)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Rinse van Arum (Winkele, Belgio) (rappresentante: W. van den Muijsenbergh, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Dichiarare ammissibili il ricorso e le censure ed i motivi ivi dedotti;
- Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 10 settembre 2009, causa F-139/07;
- Decidere esso stesso la controversia e annullare la decisione relativa al rapporto informativo riguardante il ricorrente, e
- Condannare il Parlamento alle spese del procedimento sostenute dal ricorrente nei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce i motivi seguenti:

- violazione degli artt. 1 e 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 43 dello Statuto dei funzionari e degli artt. 15, n. 2 e 87, n. 1 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, nonché delle disposizioni della guida di valutazione;
- violazione dell'art. 19 delle disposizioni generali di esecuzione e dell'obbligo di motivazione;
- violazione del principio del procedimento del contraddittorio, dell'uguaglianza delle parti e dei diritti della difesa;
- violazione di diritto relativamente alla coerenza fra la valutazione e l'assegnazione dei punti, ai diritti della difesa e al principio di buona amministrazione;
- violazione dell'art. 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») attraverso: l'utilizzo di documentazione non appartenente al fascicolo del procedimento, una violazione del principio del procedimento del contraddittorio, nonché il rovesciamento dell'onere della prova a carico del ricorrente e una violazione dell'obbligo di motivazione;
- violazione del dovere di sollecitudine in relazione alla circostanza che il valutatore finale ha preso in considerazione in modo inaccurato elementi erronei e violazione dei principi di diritto relativi all'onere della prova;
- errata applicazione del diritto, della giurisprudenza e dei principi di diritto relativamente all'art. 90 dello Statuto, del dovere di sollecitudine, diligenza e buona amministrazione e dei principi di diritto riguardanti le prove;
- violazione del diritto relativamente alle constatazioni inintelligibili del Tribunale della funzione pubblica e erronea qualificazione dei fatti, nonché violazione dell'obbligo di motivazione e delle norme di buona amministrazione;
- scorretta constatazione dei fatti.

Ricorso proposto il 27 novembre 2009 — McLoughney/UAMI — Kern (Powerball)

(Causa T-484/09)

(2010/C 37/56)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rory McLoughney (Thurles, Irlanda) (rappresentante: J. M. Stratford-Lysandrides, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ernst Kern (Zahling, Germania)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1547/2006-4;
- accogliere l'opposizione alla richiesta di marchio comunitario n. 3 164 779; e
- in subordine, rinviare l'opposizione al convenuto per una nuova valutazione in base alla sentenza della Corte.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Powerball», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 10, 25 e 28

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio non registrato «POWERBALL», utilizzato nella normale prassi commerciale in Irlanda e nel Regno Unito